Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 23 novembre 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 36/2020

DECRETI "RISTORI" E "RISTORI-BIS"

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 358844/2020 del 20.11.2020, contenente il

modello (qui allegato insieme alle relative istruzioni di compilazione) per la richiesta dei contributi a

fondo perduto previsti dai Decreti "Ristori" e "Ristori-bis" (cfr. circolare di Studio n. 31/2020, § 1 e

circolare di Studio n. 34/2020, § 1 e 3).

Il provvedimento, completo di modello ed istruzioni, nonché la "guida" (qui allegata), con cui l'Agenzia

delle Entrate illustra l'agevolazione, sono anche consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate

accedendo al seguente indirizzo e-mail:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home

* * * * *

Di seguito si riepilogano brevemente gli aspetti principali dell'agevolazione in commento.

BENEFICIARI

Entrambe le fattispecie di contributi in esame contemplano quali beneficiari i soggetti che hanno attivato

la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020, purchè quest'ultima non risulti cessata alla data di

presentazione dell'istanza.

Per richiedere il contributo a fondo perduto del Decreto "Ristori" (art. 1 del D.L. n. 137/2020), occorre

esercitare come attività prevalente, alla data del 25 ottobre 2020, una di quelle rientranti nei codici

ATECO elencati nell'Allegato 1 al Decreto "Ristori", successivamente modificato dal Decreto "Ristori-

bis" (cfr. circolare di Studio n. 34/2020, § 1).

Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

Dott. Alessandro Bianchi

Come indicato nella "guida", il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell'art. 35 del

DPR n. 633/72, quindi quello regolarmente comunicato all'Agenzia delle Entrate in fase di apertura o

variazione della partita IVA con il modello AA7/AA9.

Inoltre, per beneficiare del contributo, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile

2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile

2019. Quest'ultimo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal

1° gennaio 2019.

Fermo restando il requisito del calo del fatturato, il contributo previsto dal Decreto "Ristori-bis" (art. 2

del D.L. n. 149/2020), invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio

fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di

rischio alto (le cosiddette "zone rosse") ed esercitano come attività prevalente alla data del 25 ottobre

2020 una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nello specifico Allegato 2 al Decreto "Ristori-

bis".

<u>DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO</u>

Come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione dell'istanza, l'ammontare del contributo è

determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al Decreto "Ristori" o nell'Allegato 2 al

Decreto "Ristori-bis", a seconda dell'attività prevalente svolta dal beneficiario, all'importo che si ottiene

applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e

quello di aprile 2019 una delle seguenti percentuali:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro;

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione;

- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

In altri termini, l'ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive:

- nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l'importo del fatturato

e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019 la percentuale

definita in relazione all'ammontare di ricavi/compensi 2019 (20%, 15%, 10%);

nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per le percentuali

definite nell'Allegato 1 (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) o nell'Allegato 2 (200%).

Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

Dott. Alessandro Bianchi

L'ammontare dei contributi a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro, né

inferiore a 1.000 euro per le ditte individuali/professionisti ovvero a 2.000 euro per le società.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Si ricorda che le nuove domande vanno presentate da parte dei contribuenti che non avevano inviato

l'istanza per il precedente contributo a fondo perduto previsto dal Decreto "Rilancio" (cfr. circolare di

Studio n. 24/2020). Per chi invece aveva già fatto domanda (la cui scadenza ultima era, di regola, il 13

agosto 2020) e aveva ricevuto il contributo, l'accredito delle somme sul conto corrente da parte

dell'Agenzia delle Entrate avviene in maniera automatica recuperando i dati già trasmessi in precedenza.

La domanda di accesso ai contributi va presentata a partire dal 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio

2021 in via telematica, direttamente o tramite intermediari, mediante il servizio web nel portale "Fatture

e corrispettivi" delle Entrate, oppure attraverso l'utilizzo di un software di compilazione e un successivo

invio attraverso l'applicativo "Desktop telematico". L'autenticazione potrà avvenire con le credenziali

Fiscoonline o Entratel dell'Agenzia, tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure

mediante la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Sempre via web, l'Agenzia ha reso disponibile la compilazione e l'invio della rinuncia a una istanza

erroneamente trasmessa.

La procedura per l'inoltro della richiesta di contributo avviene in tre "step", analogamente a quanto era

previsto nella prima edizione del contributo a fondo perduto.

1. Dati richiedente e Iban. Dapprima va compilata la schermata "Dati Richiedente", nella quale vanno

inseriti il codice fiscale del contribuente, dell'eventuale rappresentante o intermediario, e l'Iban del

conto corrente di accredito delle somme. È importante ricordare che il conto corrente di cui si indica

l'Iban deve essere intestato o cointestato allo stesso soggetto richiedente.

2. Dati «quantitativi» per l'aiuto. A seguire, il sistema chiede l'inserimento dei dati "quantitativi" per

l'accesso all'agevolazione. Pertanto occorrerà indicare i ricavi/compensi complessivi conseguiti

nell'anno 2019 (ponendo un "flag" in uno dei tre scaglioni previsti dalla normativa: fino a 400 mila

euro; superiori a 400 mila euro e fino ad un milione di euro; superiori ad un milione di euro). Inoltre va

indicato l'importo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019,

nonché l'analogo importo riferito al mese di aprile 2020, che andranno tra loro comparati per verificare

Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

Dott. Alessandro Bianchi

la riduzione intervenuta.

Se il soggetto ha attivato la propria partita Iva dopo il 31 dicembre 2018, occorre spuntare l'apposita

casella, che consentirà al sistema l'attribuzione del contributo anche in assenza del requisito della

riduzione di fatturato previsto per la generalità dei casi.

3. Riepilogo e sottoscrizione. L'ultimo "step" contiene il riepilogo dei dati indicati nei precedenti

passaggi e consente pertanto di verificare che non siano stati inseriti dati errati. Verificata la correttezza

dei dati, occorre "flaggare" la casella dedicata alla sottoscrizione dell'istanza e procedere con l'inoltro.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e sui

dati presenti in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul

conto intestato al soggetto beneficiario.

CONTROLLI E SANZIONI

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle Entrate effettua comunque una serie di controlli sui dati

presenti nell'istanza.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia

delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo

13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per

cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia

di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

• la reclusione da 6 mesi a 3 anni;

• nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164

euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca).

RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il soggetto che ha percepito un contributo a fondo perduto in tutto o in parte non spettante, anche a

seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo

spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni con applicazione delle

Dott. Mario Volpi Dott. Mauro Bottega Dott. Alessandro Michetti Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana Dott. Linda Gazzillo Dott. Piero Albani Dott. Giovanni Cottini Dott. Alessandro Bianchi

riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

Llemudeo Michetti